

N. 00553/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00919/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2012, proposto da:

Lav - Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus, Legambiente Onlus, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Tripoli, 25;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Regione in Torino, piazza Castello, 165; Comprensorio Alpino Ca To 2 Alta Valle Susa, Ambito Territoriale

di Caccia Atc To 3 Zona Pinerolese, Azienda Faunistico Venatoria Alta Val Borbera;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Caccia Regione Piemonte, Ente Produttori Selvaggina Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Piemonte, Associazione Nazionale Libera Caccia Piemonte, Associazione Italiana Caccia - Italcaccia Piemonte, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Fabio Dell'Anna, Antonio Viglione e Serena Dentico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso G. Ferraris, 120;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della giunta regionale 14 settembre 2012, n. 1-4554 recante “ordinanza Tar Piemonte n. 519 del 08.09.2012. annullamento della dgr n. 40-4018 del 11.06.2012. approvazione del calendario venatorio per la stagione 2012/2013 e le relative istruzioni operative” e, ove occorrer possa,
- della deliberazione della giunta regionale 11 giugno 2012 n. 42-4020 recante “legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.. approvazione delle disposizioni per l'organizzazione e le modalità di prelievo delle specie degli ungulati selvatici per la stagione venatoria 2012/2013 e dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo (capreolus capreolus)”

- della dgr 30 luglio 2012 n. 210-4412, recante “istruzione operative supplementari al calendario venatorio per la stagione 2012/2013. modifica”,
 - della dgr 30 giugno 2012 n. 207-4409 recante “n. 40-4018 dell’11 giugno 2012. calendario venatorio per la stagione 2012/2013: modifiche dei periodi dell’attività venatoria per determinate specie”,
 - della dgr 30 luglio 2012 n. 208-4410 recante “legge 157/92. dgr n. 94-3804 del 27 aprile 2012. approvazione dei piani di prelievo selettivo degli ungulati per la stagione venatoria 2012-13”,
 - della dgr 30 luglio 2012 n. 209-4411 recante “approvazione dei piani di prelievo nelle aziende faunistico-venatorie e dell’elenco delle specie oggetto di prelievo nelle aziende turistico-venatorie per la stagione venatoria 2012-13. dgr n. 41-4020 dell’11 giugno 2012, con la quale sono stati approvati i piani di prelievo selettivo della specie del capriolo nelle afv, nelle atv e negli atc. rettifica”,
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nei nuovi provvedimenti impugnati la Regione appare aver recepito le osservazioni espresse dall'ISPRA, apportando le dovute modifiche al calendario venatorio ed aver dato inizio alle procedure di elaborazione del Piano Faunistico Venatorio;

ritenuto che i provvedimenti impugnati presentino ancora profili di illegittimità in relazione alla necessità, per consentire il regolare svolgimento della caccia nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS – Zone di Protezione Speciale e SIC Siti di Importanza Comunitaria), della valutazione di incidenza ex art. 6 c. 3 della Direttiva Habitat ed artt. 5 e 6 del DPR n. 357/1997 che deve necessariamente precedere le relative determinazioni in materia venatoria (cfr. ordin. TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 16.07.2010 n. 638);

considerata l'esistenza di un evidente periculum in mora limitatamente a tale ultimo aspetto;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

accoglie in parte l'istanza cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati limitatamente al solo punto indicato in motivazione;

fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 23.10.2013;

compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore

Manuela Sinigoi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)